



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 11/05/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 13/01/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/03/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle commissioni e provvigioni non maturate per la somma complessiva di € 903,26;
- il rimborso degli interessi legali e delle spese difensive secondo il D.M. 55/2014 oltre accessori di legge.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- la chiara ripartizione in contratto tra oneri *up-front* e *recurring*;
- la natura *up front* delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito, in quanto remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto; con riferimento a queste ultime, in particolare, rappresenta che sono state effettivamente sostenute non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento, come dimostrato dalla fattura emessa dall'intermediario del credito e dal relativo dettaglio;
- quanto alla c.d. Sentenza *Lexitor*, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; che la sentenza *Lexitor* è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore; che un eventuale obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente i costi fatturati da terzi contrasterebbe con i



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

principi fondamentali dell'ordinamento italiano; richiama infine a sostegno delle proprie argomentazioni la nota dell'OAM del 27/01/2020;

- l'infondatezza altresì della richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, comunque non provate.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente contesta quanto eccepito dall'intermediario ed insiste per l'accoglimento delle richieste formulate.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, che abbiano natura *up front* le commissioni di istruttoria in quanto riferite ad attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto. Parimenti *up front* devono intendersi le provvigioni dell’intermediario del credito in quanto la relativa clausola contrattuale descrive dettagliatamente le attività remunerate, tutte preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito (in termini cfr. Collegio Bari, dec. n. 3575/2018 e n. 10040/2018).

Tali voci di costo devono essere rimborsate al ricorrente secondo il criterio proporzionale previsto per gli interessi corrispettivi.

In linea, dunque, con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto che segue:

###

durata del finanziamento ▶	72
rate scadute ▶	38
rate residue	34

TAN ▶	7,58%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	47,22%
- in proporzione alla quota	24,41%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	comm. di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 141,67	€ 73,24	○	€ 73,24
○	provvigioni (up front)	€ 1.612,80	€ 761,60	€ 393,74	○	€ 393,74
○			○	○	○	
○			○	○	○	
○			○	○	○	
○			○	○	○	
		tot rimborsi ancora dovuti				€ 467
		interessi legali				si

Non è accolta la domanda di rimborso delle spese legali, data la natura seriale del ricorso (v. Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 467,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI